

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **257/1993** (ECLI:IT:COST:1993:257)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **21/04/1993**; Decisione del **24/05/1993**

Deposito del **27/05/1993**; Pubblicazione in G. U. **02/06/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19806**

Atti decisi:

N. 257

ORDINANZA 24-27 MAGGIO 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1991 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Sorvillo Emilio nel procedimento penale a carico di De Nicola Armando, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, con ordinanza del 7 marzo 1991, la Corte di cassazione ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 409, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'impugnabilità del decreto di archiviazione, emesso senza che sia stata osservata la prescrizione di cui all'art. 408, secondo comma, dello stesso codice e, cioè, omettendo la notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 353 del 1991, pronunciata successivamente alla deliberazione dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità sia dell'art. 178, lett. c), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede come ipotesi di nullità di ordine generale l'omesso avviso alla persona offesa dal reato che abbia domandato di essere preavvisata della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, sia dell'art. 409 dello stesso codice, nella parte in cui non contempla il potere del giudice per le indagini preliminari di disporre - proprio quell'ipotesi di inosservanza dell'art. 408, secondo comma - la revoca del decreto di archiviazione;

che in tale sentenza la Corte ha, dunque, disatteso le censure ora dedotte statuendo "che la legge riconosce espressamente alla persona offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione contro il decreto di archiviazione pronunciato dal giudice per le indagini preliminari senza l'osservanza del precetto di cui all'art. 408, secondo comma, del codice di procedura penale";

che, di conseguenza, essendo ricavabile dal diritto positivo un rimedio in grado di tutelare il diritto della persona offesa dal reato nell'ipotesi prevista dall'art. 408, secondo comma, del codice di procedura penale, quando venga omessa la notifica della richiesta di archiviazione, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte Suprema di cassazione con ordinanza del 7 marzo 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.